



Ordinanza n. 130 del 17/11/2025

Oggetto: Divieto di somministrazione, vendita ed utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree interessate ALLA MANIFESTAZIONE "SA-FOOD GLI ANTICHI SAPORI DELLA VALLE SANT' ANGELO nella giornata del 23 NOVEMBRE 2025.

IL SINDACO

Premesso che giorno 23 novembre 2025 è previsto lo svolgimento della manifestazione SA-FOOD GLI ANTICHI SAPORI DELLA VALLE SANT' ANGELO e per l'occasione si prevede un notevole afflusso veicolare e di persone;

Considerato che lo svolgimento della manifestazione costituisce un'opportunità collettiva atta a stimolare la socializzazione attiva ed il perpetuarsi di antiche tradizioni oltre che la rivitalizzazione della fragile economia locale e pertanto si rende necessario assicurarne il corretto svolgimento conciliandone le finalità ludiche e socio economiche con la tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone;

Richiamata la circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Segreteria del Dipartimento, ufficio ordine Pubblico, n. 5557OP0001991/2017/1 del 07/06/2017, che fissa scrupolose condizioni di Safety e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni in termini di dispositivi e misure strutturali da porre in essere a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico;

Ritenuto dover prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti alle medesime comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Visto l'Art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 05 agosto 2008 "incolumità pubblica e sicurezza urbana.

Interventi del Sindaco

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Nella giornata del 23 novembre 2025 e sino al termine delle manifestazione "SA-FOOD GLI ANTICHI SAPORI DELLA VALLE SANT' ANGELO" organizzata nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo e che interessa luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine.

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, di plastica o di altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione e/o la vendita.

Gli esercenti sono responsabili della corretta applicazione dell'Ordinanza e devono adottare nei confronti degli avventori le necessarie misure di controllo, ponendo in essere ogni cautela

E' VIETATO DETENERE O PORTARE NELLE AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE BEVANDE E CONTENITORI SOGGETTI AI DIVIETI INDICATE NELLA PRESENTE.

Nel periodo indicato la cittadinanza ed il pubblico in generale dovranno osservare le seguenti condizioni:

è fatto divieto di accendere fuochi, falò e/o di fare uso di fiamme libere nel corso delle

manifestazioni, di lanciare razzi o petardi, accendere fuochi d'artificio e in genere effettuare esplosioni od accensioni pericolose salvo apposita autorizzazione dell'Autorità competente;
i minori che assistono alle manifestazioni dovranno essere accompagnati ed adeguatamente sorvegliati dai soggetti a ciò legittimati;

DISPONE

Ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. in caso di inottemperanza i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e soggetti alle procedure di cui all'art. 650 del C. P. rimanendo salva l'applicazione delle sanzioni e procedure di legge per tutti i casi non disciplinati dalla presente.

L'Area Affari Generali ed Affari Sociali disporrà la pubblicazione della presente nei modi di legge, la notifica di copia al Prefetto di Messina, alla locale Stazione Carabinieri, al locale Distaccamento del Corpo Forestale e la trasmissione di copia agli uffici comunali interessati. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per la sua esecuzione.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sicilia, Sezione Staccata di Catania, nei modi e termini previsti dalla Legge n.1034/1971 e s. m. i., o al Presidente della Regione Sicilia nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.1199/1971 e s. m. i. (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione).

IL SINDACO

Dr. Francesco Paolo Cortolillo

